



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 28/CSAT del 12 Febbraio 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 5 Febbraio 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società QUALIANO CALCIO FC in riferimento al C.U. n.53 del 23.11.2023.

Gara – Qualiano Calcio Fc/ Calcio Internapoli 1964 del 19.11.2023 – Campionato 1° Categoria, girone B.

In data 19 11 23, nel corso della partita ASD Qualiano Calcio – ASD Calcio Internapoli 1964, valida per il campionato di Prima Categoria, Girone B, svoltasi presso l'impianto sportivo di Qualiano (NA), si teneva una rissa tra esponenti delle due squadre, sul finire del primo tempo. Più in particolare, in dette circostanze di tempo e luogo, il sig. SALVATORE SCAMPITELLI, allenatore dell'Internapoli, nonché ex di turno, subito dopo la rete del pareggio segnata dalla propria squadra, esultava in maniera scomposta, volgare e provocatoria nei confronti del pubblico di casa. A seguito di tale gesto scaturiva un parapiglia che coinvolgeva tesserati in campo e tifoserie sugli spalti.

Il GST infliggeva la perdita della gara ad entrambe le squadre per 0-3.

Avverso tale decisione proponeva reclamo l'ASD Qualiano, a mezzo del proprio legale, avvocato Mattia Grassani.

Alla prima udienza del giorno 18/12/2023 l'ASD Qualiano chiedeva l'integrale accoglimento della domanda principale e di quella subordinata. La Corte si riservava e, letti gli atti, disponeva l'escussione del DDG, perché rendesse chiarimenti circa gli episodi verificatisi. In data 29/01/2024 veniva escusso il DDG – sig. Conte Salvatore Pio, ora appartenente alla sezione di Cinisello Balsamo - a mezzo videocchiamata, alla presenza del rappresentante dell'AIA. In tal sede l'arbitro confermava il contenuto del referto specificando altresì che risultavano coinvolti nel parapiglia tutti i calciatori titolari; altresì di non essere riuscito a riconoscere tutti i protagonisti della rissa. L'arbitro rappresentava, genericamente, di essere stato costretto a sospendere la gara temendo per la propria incolumità.

La Corte rinviava quindi il procedimento all'udienza del giorno 05/02/2024, ore 156.00, al fine di rendere edotta la società reclamante del contenuto delle dichiarazioni rese dal DDG. All'udienza del giorno 05/02/2024 erano presenti il Presidente della società reclamante, sig. Baraldi Fabio, e il legale, avvocato Mattia Grassani.

L'avvocato Grassani si riportava alla memoria depositata, chiedendone l'integrale accoglimento, depositando altresì numero 6 fotogrammi a colori effigianti momenti immediatamente successivi alla segnatura dell'Internapoli, Regolamento Gioco del Calcio, ed. 2023, in riferimento alla regola 5, Guida Pratica dell'AIA, art. 11, decisione della Commissione Disciplinare CO CR Molise ss. 20212-13, pubblicato con n. 83 del 28.02.2013, decisione GS Campania ss. 2021-22, pubblicato con num .142 del 07/04/2022.

Il Presidente Baraldi si riportava a quanto riferito dall'avvocato Grassani e ringrazia la Corte per l'attenzione prestata.

La Corte si riservava.

Non potendo utilizzare i fotogrammi prodotti, la Corte provvedeva ad espungerli dal fascicolo.

Preliminarmente occorre rappresentare in quali casi l'arbitro può sospendere la gara, al fine di valutare, in concreto, la correttezza della decisione presa dal DDG.

Ebbene, ai sensi dell'art 11, regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, l'arbitro può astenersi dal far proseguire la gara "quando si verificano fatti o situazioni che in concreto ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio". Ciò che dunque occorre valutare in concreto è se il DDG abbia posto in essere tutto quanto necessario ed in suo potere, prima di sospendere la gara.

Sul punto la giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere che per legittimare l'arbitro ad interrompere una gara, occorre che questi abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara, dopo aver fatto ricorso agli opportuni provvedimenti in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità. Quello che con immediatezza si può affermare, circa i fatti di causa, è che l'arbitro non è stato fatto oggetto di alcun comportamento violento o irrispettoso.

Altresì dal referto sottoscritto dal DDG, emerge che la gara è stata interrotta perché "per le condotte poste in essere da parte della maggior parte dei soggetti non consentiva la prosecuzione di gioco"; ancora: non era possibile identificare tutti i soggetti coinvolti, "ma se si fossero identificati tutti i responsabili sarebbe venuto meno il numero minimo per proseguire la gara". Si palesa dunque la circostanza che il DDG abbia sospeso la gara non per aver temuto per la propria incolumità o a quella dei partecipanti alla gara, ma, piuttosto, per evitare che la gara finisse per mancanza del numero minimo dei calciatori da schierare.

Tantomeno la successiva escussione del DDG, nella quale pur rappresentava di avere temuto per la propria incolumità, è utile per giustificare la decisione di sospendere la gara.

Ed infatti l'arbitro dichiara di avere genericamente temuto per la propria incolumità, senza specificare le ragioni per cui ciò fosse eventualmente avvenuto; altresì che nella rissa risultavano coinvolti tutti i calciatori titolari, ma di non essere stato capace di riconoscere i protagonisti.

Ebbene, nel caso di specie, alcun particolare addebito risulta mosso dal DDG alla società Qualiano, se non nella generica contestazione del parapiglia cui avrebbero partecipato calciatori della società reclamante, e i tifosi presenti sugli spalti.

Da quanto verificato circa i fatti di causa, non sono emersi circostanze tali da giustificare l'interruzione della gara, oppure pericolo per incolumità del DDG o degli altri presenti.

Giova sul punto citare la Giurisprudenza sportiva per la quale, nel caso in cui la direzione tecnica della gara sia stata turbata da atteggiamenti indisciplinati dei calciatori o altri tesserati, anticipare la fine della partita non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animo di eccessiva preoccupazione dell'arbitro. In queste ipotesi deve dunque essere disposta la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 10 comma 5, lett. C del CGS. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l'effetto dispone la ripetizione della gara in oggetto a porte chiuse. Manda alla segreteria del C. R. Campania per la fissazione della predetta gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società VIRTUS AV. S. STEFANO 2013 in riferimento al C.U. n.15/GST del 15.12.2023.

Gara – Virtus Av. S. Stefano 2013/ Pol. S. Antonio Abate 1971 del 2.12.2023 – Campionato Eccellenza, girone B.

La Società ASD Virtus Avellino S. Stefano 2013 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C U n°15/GST del 15/12/2023 con la quale il GST aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. reclamante nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300,00, trattandosi di prima rinuncia.

Deduceva la reclamante che, al 43° minuto del primo tempo, si verificavano incidenti sugli spalti allorché circa 50 tifosi della Soc. Pol. S. Antonio Abate 1971, scavalcando la rete di recinzione del proprio settore, aggredivano i tifosi della reclamante presenti in numero esiguo e per di più composti da familiari dei calciatori. Con immediatezza i calciatori di entrambe le Società si recavano nei pressi della tribuna dove si stavano verificando gli incidenti, in particolare i calciatori della reclamante per sincerarsi delle condizioni fisiche dei propri familiari, mentre quelli della Società Pol. S. Antonio Abate 1971 per cercare di dissuadere i propri tifosi dal continuare nelle proprie azioni aggressive e violente perpetrate nei confronti dei tifosi avversari. Il DDG con immediatezza, al fine di evitare ulteriori incidenti che potessero coinvolgere anche i calciatori ed i componenti di entrambe le panchine, sospendeva la gara facendo rientrare le squadre negli spogliatoi.

Dopo poco convocava i capitani di entrambe le Società chiedendo loro se fossero disposti a riprendere la gara: il capitano della Soc. Pol. S. Antonio Abate 1971 sottoscriveva la dichiarazione di volere proseguire la stessa ed il capitano della Soc. reclamante invece sottoscriveva dichiarazione negativa sul presupposto che non sussistevano più le condizioni ideali per la prosecuzione in quanto i compagni di squadra erano preoccupati delle condizioni fisiche dei familiari che avevano subito l'aggressione.

Tale preoccupazione, a dire della reclamante, era suffragata anche dalla circostanza che alcuni tifosi dovevano ricorrere alle cure del personale della Fraternita Misericordia di Serino che, nella stagione sportiva in corso, presta il servizio di soccorso in occasione delle gare casalinghe della Società reclamante.

Infatti dalla dichiarazione allegata al reclamo, si evinceva che il personale della Fraternita Misericordia aveva prestato soccorso ad alcuni sostenitori della stessa, composti per lo più di donne e bambini, colpiti da oggetti vari, tra cui pietre, petardi e bottiglie di vetro lanciate dai tifosi ospiti.

Nella predetta dichiarazione veniva evidenziato, altresì, che fortunatamente i danni fisici subiti dai tifosi non richiedevano l'intervento del personale del 118 ma, per lo spavento, gli stessi in gran numero abbandonavano definitivamente lo stadio.

Dopo circa 20 minuti dalla sospensione della gara, giungeva allo stadio la Forza Pubblica che provvedeva a riportare la calma ed il DDG procedeva nuovamente a chiedere ai due capitani se le squadre avessero avuto intenzione di proseguire la gara senza però stavolta invitarli ad esprimere la loro volontà per iscritto.

Il capitano della Società reclamante nuovamente dichiarava di non volere riprendere la gara per le motivazioni innanzi esplicitate e il DDG redigeva il referto evidenziando tale circostanza interpretata, poi, dal GST quale rinuncia con adozione dei provvedimenti conseguenziali e di cui alla delibera impugnata.

La Società ASD Virtus Avellino S. Stefano concludeva per l'accoglimento del reclamo, anche sul presupposto che il DDG avesse violato anche la regola 5 del regolamento AIA, e chiedeva, pertanto, in via principale la riforma della delibera impugnata infliggendo alla Società Pol. S. Antonio Abate la perdita della gara; in via meramente subordinata, chiedeva disporsi la ripetizione della gara o la ripresa della stessa dal 43° minuto dal primo tempo per errore tecnico.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, sentito il DDG in sede di audizione al fine di fornire ulteriori chiarimenti non solo per quanto verificatosi durante la gara ma anche sulle motivazioni che avevano indotto a sospendere definitivamente la stessa, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento seppure relativamente alle conclusioni esposte dalla reclamante in via graduata.

E' agevole innanzi tutti rilevare che il DDG non è incorso in alcun errore tecnico in relazione alla violazione della regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio e/o di altre norme previste nella guida pratica dell'AIA. Ritiene questa Corte che i fatti accaduti per il carattere della eccezionalità e/o singolarità nel complesso considerati non possono essere valutati con criteri esclusivamente tecnici.

Il CGS attribuisce, infatti, opportunamente agli Organi della Giustizia Sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti giudicati non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Ebbene, nell'esercitare qui tale duplice potere discrezionale, ritiene la Corte, con riferimento agli incidenti verificatisi all'esterno del terreno di gioco, non possono non assumere rilievo che coinvolti tra i tifosi della reclamante c'erano per lo più familiari, donne e bambini, appartenenti ai calciatori e dirigenti della Soc. reclamante e che alcuni di essi sono dovuti ricorrere, seppure per conseguenza e ferite fortunatamente lievi, alle cure del personale della Fraternita Misericordia di Serino.

Se la gara fosse ripresa sicuramente non sarebbe stata affrontata con serenità dai calciatori della Società reclamante e, soprattutto, sarebbe mancato quel senso di passione, divertimento e svago che devono sempre contraddistinguere un gioco come quello del calcio e per di più a livello dilettantistico.

Il non proseguire la gara appare ragionevolmente in perfetta coerenza con quei valori di rispetto della salute e della vita umana che sono alla base dei valori portanti di qualsiasi disciplina sportiva e che certamente non possono soccombere rispetto ad una partita di calcio.

Si può, dunque, serenamente affermare che, nel caso di specie e secondo la valutazione operata da questa Corte, la definitiva sospensione della gara è stata determinata non già dal fatto tecnico (decisione della Soc. Virtus Avellino S. Stefano) di non volere riprendere la stessa, bensì da circostanze eccezionali non valutabili con criteri esclusivamente tecnici che di tale decisione erano state la causa. Si precisa che al momento della sospensione avvenuta la 43' minuto del Primo Tempo sul punteggio di 0-0, con un calcio di punizione in favore della società Pol. S. Antonio Abate appena dopo il centrocampo (metà campo della società Virtus Avellino S. Stefano), che nessuna sostituzione era stata effettuata da entrambe le società, che la società Virtus Avellino S. Stefano ha battuto il calcio di inizio della gara e si schierava in campo dal lato degli spogliatoi dell'impianto (e di conseguenza dal lato opposto la società Pol. S. Antonio Abate) ed inoltre tutti i provvedimenti di ammonizione riportati sul referto del Ddg e sul C.U. n.60 del 7/12/2023 sono sospesi, saranno resi definitivi al termine della prosecuzione della gara su apposito Comunicato Ufficiale. **PQ.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

- a) Accoglie il reclamo e per l'effetto annulla tutte le decisioni adottate sul C U n°15/GST del 15/12/2023;**
b) Dispone la ripresa della gara dal momento della sospensione ex art. 10 CGS, comma 5, secondo le regole dettate dall'art. 33 regolamento LND;
c) Dispone che la gara venga ripresa e conclusa a porte chiuse;
Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 12 Febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**